
Aula 'B'



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

Concordato preventivo con cessione-liquidazioneaggiudicazione e trasferimento reclami contro i due atti

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Ugo

VITRONE

- Presidente -

R.G.N. 18866/02

Dott. Donato

PLENTEDA

- Rel. Consigliere -

23402/02

Dott. Walter

CELENTANO

- Consigliere -

cron. 19210

Dott. Salvatore SALVAGO

- Consigliere -

Rep. 4M

Dott. Stefano PETITTI

- Consigliere -

Ud.08/06/05

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SIA SOCIETA' ALBERGHIERA IMMOBILIARE S.P.A. IN
LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA MAZZINI 27,
presso l'avvocato FRANCO PASTORE, che la rappresenta e
difende, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

GIUDIZIARIO CONCORDATO COMMISSARIO **PROCEDURA** DI PREVENTIVO DELLA S.P.A. SIA, LIQUIDAZIONE CONCORDATIZIA BENI **DELLA** SIA SPA persona del Giudiziario pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA GRAZIOLI VIALE VILLA 20, presso l'avvocato W

2005

2537



GIANLUCA BRANCADORO, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

- controricorrenti -

contro

INIZIATIVE TURISTICO ALBERGHIERE S.R.L.;

- intimata -

e sul 2° ricorso n° 23402/02 proposto da:

INIZIATIVE TURISTICO ALBERGHIERE S.R.L., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA VIA P. BORSIERI 20, presso

l'avvocato MARIO PISELLI, rappresentata e difesa

dall'avvocato RICCARDO PACI, giusta procura a margine

del controricorso e ricorso incidentale;

- ricorrente incidentale -

contro

SIA ALBERGHIERA IMMOBILIARE S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;

- intimata -

avverso l'ordinanza del Tribunale di ROMA, depositata il 11/06/02;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/06/2005 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;

udito per il ricorrente principale, l'Avvocato D'AMICO, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito per la resistente Liquidazione conc. Beni SIA,

ly



l'avvocato BRANCADORO che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per

l'inammissibilità del ricorso principale e per

l'accoglimento dell'incidentale.

Svolgimento del processo

Con sentenza 9.9.1998 il Tribunale di Roma omologò il concordato preventivo con cessione di beni proposto dalla soc. Alberghiera Immobiliare SIA s.p.a. in liquidazione.

La sentenza stimò il costo del concordato in L. 10.037.821.919, di cui 7.841.391.066 per crediti privilegiati e 1.000.000.000 per spese di procedura e che per la vendita del compendio immobiliare, di cui l'azienda alberghiera costituiva la quasi totalità della massa attiva, il liquidatore dovesse effettuare almeno due tentativi di vendita con le forme dell'art. 576 c.p.c. e che eventuali successive vendite a trattativa privata dovessero essere di volta in volta autorizzate dal giudice delegato.

Dopo ripetuti tentativi l'azienda fu aggiudicata per L. 8.100.000.000 alla soc. Iniziative Turistico Alberghiere s.r.l..

La Sia propose reclamo avverso l'aggiudicazione - e

les



analogo reclamo propose la soc. Aquilav 2 di Paola A e A s.n.c., creditore chirografario - chiedendo che ne fosse dichiarata la invalidità; il tribunale respinse i reclami con decreto 27.12.2001, che fu gravato dalla Sia da ricorso per cassazione, che questa Corte respinse con sent. 10.1.2005 n. 295.

Altro reclamo propose la Sia avverso il decreto 9.2.2002 di trasferimento in favore dell'aggiudicatario dell'azienda, che il tribunale respinse con decreto 5.6.2002.

aveva dedotto la società in concordato le stesse ragioni di censura formulate contro il provvedimento di aggiudicazione tra cui, per quanto ancora qui rileva, la circostanza che si fosse proceduto alla vendita mediante asta pubblica, nonostante fossero falliti cinque precedenti tentativi, in relazione ai quali si sarebbe dovuto procedere a trattativa privata, giusta quanto disposto dalla sentenza di omologazione e nonostante il prezzo di aggiudicazione fosse stato ampiamente inferiore all'onere concordatario; aveva lamentato, inoltre, che il tribunale non avesse risolto il concordato e dichiarato il fallimento, malgrado alcuni creditori avessero presentato istanze in tal senso.

Aveva ancora dedotto che l'ordinanza di vendita era poco chiara e per questo idonea a scoraggiare i po-



tenziali acquirenti, avendo previsto l'accollo da parte dell'acquirente di debiti e crediti non specificati, e che era mancata adeguata pubblicità per l'esperimento di asta.

Il tribunale ha osservato che la sentenza di omologazione non aveva affatto stabilito che dopo le prime
due aste pubbliche il liquidatore dovesse vendere i beni a trattativa privata e che al giudice delegato e al
liquidatore era consentito decidere sulle forme di vendita più opportune

Ha considerato che non era possibile stabilire, all'atto della fissazione dell'incanto, se avrebbe avuto o meno un realizzo sufficiente, per cui era necessario attendere l'esito dell'asta prima di decidere sulla risoluzione del concordato; ed ha infine giudicato tardive, oltrechè infondate, le altre doglianze, che avrebbero dovuto essere proposte avverso l'ordinanza di vendita; e, quanto alle forme di pubblicità, subito dopo la loro effettuazione.

Propone ricorso per cassazione con due motivi illustrati da memoria la Sia; resistono con controricorso il liquidatore e il commissario giudiziale, nonché la società Iniziative Turistico Alberghiere, la quale ultima ha proposto ricorso incidentale con un motivo ed ha depositato memoria.

W



Ha depositato memoria - che in realtà è un atto di costituzione, non avendo mai svolto prima difese né essendo stato chiamato in giudizio - il fallimento della soc. Sia, intanto sopravvenuto con dichiarazione del 17.3.2003.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e la falsa applicazione degli artt.
181,182,184 e 185 l.f. e il vizio di omessa motivazione.

Addebita al tribunale di non avere considerato che la vendita, disposta con la consapevolezza che il prezzo ricavato non avrebbe consentito di realizzare il patto di concordato, si era posta in contrasto con lo scopo della procedura, diretta al soddisfo dei creditori nella misura prevista; e di avere mancato di indagare per verificare se il prezzo raggiunto fosse insoddisfacente a causa della cattiva gestione della liquidazione; circostanze che avrebbero nel primo caso legittimato la risoluzione del concordato e nel secondo la sostituzione del liquidatore.

Addebita inoltre al tribunale di non avere considerato che la pubblicità era stata insufficiente, tenuto conto del fatto che ad essere venduto era un albergo, e di non avere pertanto affrontato i motivi di doglianza W



del reclamante.

Lamenta ancora che si sia ritenuta non impugnabile l'ordinanza di aggiudicazione in riferimento al prezzo, una volta che non lo era stata quella di vendita, dal momento che invece è solo del prezzo di vendita che deve tenersi conto; e denunzia la inconferenza delle affermazioni contenute nel decreto in ordine al contenuto dell'ordinanza di vendita, alle sue modalità e alla pubblicità, in quanto la reclamante non aveva posto in discussione la impossibilità giuridica di vendere, ma la imputabilità all'organo della liquidazione della vendita ad un prezzo incongruo.

Con il secondo motivo è denunziata la violazione degli artt. 185 l.f. e 2909 c.c..

Premesso di avere reclamato il decreto di trasferimento, sostenendo che il giudice non aveva il potere di trasferire, esso spettando al liquidatore, lamenta che la decisione impugnata, considerando che né la sentenza di omologazione né la legge stabiliscono che il liquidatore abbia il potere di trasferire e che il richiamo delle norme del codice di procedura civile, che al giudice delegato danno i poteri del giudice della esecuzione, si pone in contrasto con il giudicato formatosi sulla sentenza di omologazione, che invece quel potere aveva conferito al liquidatore, e con l'art. 185 l.f.,

M



che al giudice delegato e al commissario giudiziale affidano solo poteri di controllo della puntuale esecuzione degli obblighi concordatari.

Dei ricorsi va disposta la riunione ai sensi dell'art. 335 c.p.c..

Con riguardo al ricorso principale della soc. Sia, non ha pregio la eccezione, sollevata dagli organi della procedura concordataria, di difetto di legittimazione attiva e di interesse, in relazione alla circostanza che per effetto della cessione dei beni, attraverso cui si era attuato il concordato preventivo, poi evoluto in fallimento, la società aveva perduto la disponibilità dei beni cediti, mentre era venuto meno l'interesse all'accoglimento del reclamo avverso il decreto di trasferimento, in considerazione del fatto che la sua rimozione avrebbe pur sempre comportato, semmai, la rinnovazione dell'atto da parte del liquidatore.

Il rilievo, argomentato con il richiamo della sent.

N. 13626/1999 di questa Corte, non può essere condiviso, ove si consideri che la legittimazione e l'interesse fatti valere della ricorrente non hanno riguardo alla disponibilità dei beni ceduti, ma alla regolarità ed efficienza della attività liquidatoria, al fine di conseguire, mercé il suo proficuo risultato, la esdebitazione programmata con la proposta di concordato e di

Lin



impedire la evoluzione della procedura nel fallimento, come poi avvenuto.

E' pertanto inconferente il richiamo giurisprudenziale predetto, che ha riguardato ben altra fattispecie, essendo stata in quella occasione negato la legittimazione dell'imprenditore in concordato preventivo ad impugnare una decisione, che aveva avuto ad oggetto una pretesa di pagamento di un credito compreso nella massa dei beni ceduti, già esercitata dal liquidatore nei gradi di merito ma non più coltivata nel giudizio di legittimità, nel quale l'imprenditore aveva ritenuto di costituirsi in luogo degli organi del concordato; sicché l'attività posta in essere in quella vicenda come esplicitamente rileva la invocata decisione, laddove afferma "essere di esclusiva pertinenza del liquidatore l'esercizio di tutte le azioni di carattere patrimoniale relative ai beni stessi" - si era sostanziata in una azione di recupero di risorse da acquisire al patrimonio del debitore cedente (in considerazione del fatto che aveva dedotto la completa esecuzione della procedura), a differenza di quanto è in questo giudizio in discussione, in cui la ricorrente non ha svolto attività né manifestato interesse a conservare a sé i beni o comunque ad impedire il soddisfo su di essi dei creditori, bensì ha fatto valere il titolo di debitore



e l'interesse alla esdebitazione - che è la ragione stessa del procedimento - attraverso il corretto ed utile svolgimento della liquidazione.

Né giova l'assunto che l'interesse mancherebbe comunque, posto che ad un decreto di trasferimento per ipotesi invalido pur sempre dovrebbe subentrare un altro atto traslativo, sicché il risultato sarebbe semmai differito, ma non escluso.

E' ius receptum che anche nella esecuzione del concordato preventivo al giudice delegato sia consentito l'esercizio del potere di sospensione della vendita, ex art. 108 l.f., dopo l'aggiudicazione e prima del trasferimento (Cass. 10693/2000; 12185 e 8666/1998; 6478/1996;6560/1994), ed a fronte di tale eventualità la possibilità di caducazione del provvedimento traslativo e dell'esercizio successivo di tale potere sospensivo realizza l'interesse in questione.

Il ricorso è comunque inammissibile.

I due mezzi di censura, il cui esame va compiuto in modo congiunto, per la identità delle ragioni che ne impediscono l'accoglimento, prospettano presunti vizi dell'ordinanza di vendita, di quella di aggiudicazione e delle formalità intermedie (I° motivo) e carenza di potere del giudice delegato in relazione al trasferimento (II° motivo).

Ly



Va a riguardo rilevato che questa Corte con sent.

10.1.2005 n. 295 ha respinto il ricorso della soc. Sia

avverso il provvedimento reiettivo del reclamo che essa

aveva proposto contro l'ordinanza di aggiudicazione.

Tale decisione rende il primo motivo inammissibile - essendo sulla questione della validità degli atti che hanno riguardato l'aggiudicazione intervenuto il giudicato - e non essendo proponibili, per la loro tardività, contestazioni relative a quelli che l'avevano preceduta; e altrettanto inammissibile è la seconda censura, che si fonda su presunte carenze di potere che, avendo investito non la fase terminale del procedimento liquidatorio, ma il suo avvio, dall'ordinanza di vendita in poi, avrebbe dovuto essere proposta nel momento in cui la liquidazione era stata disposta ope iudicis ed eseguita, sin dal primo atto, con il rito proprio del procedimento espropriativo giurisdizionale.

Del resto è la stessa ricorrente a convenire su tale conclusione, quando (f.5/6 del ricorso) afferma che
il suo interesse "all'impugnazione del decreto del
tribunale va correlato al fatto che più volte codesta
Suprema Corte ha insegnato che l'impugnazione di un
provvedimento prodromico nella procedura esecutiva, non
seguita dalla impugnazione del provvedimento conclusivo
della procedura stessa e cioè dell'atto avente effica-

Wy



cia traslativa, determina l'inammissibilità della prima impugnazione e l'impossibilità giuridica di tornare alla situazione precedente".

Diversamente opinando si conseguirebbe, peraltro, il risultato abnorme di un procedimento giurisdizionale, rimasto legittimo sino all'atto terminale, pur dopo
le fasi impugnatorie, sul quale si innesterebbe
l'ultimo atto, quello del trasferimento, ad opera di un
organo estraneo alla giurisdizione.

Inammissibile è, infine, anche la censura di vizio di motivazione proposta nel primo motivo, con cui si lamenta che il tribunale abbia mancato di valutare che il bene era stato stimato in modo errato; che il prezzo raggiunto era insoddisfacente; che la pubblicità era stata insufficiente, falsa ed ingannevole; che la liquidazione era stata affidata d una persona in età avanzata e residente lontano dal luogo in cui il bene è sito; elementi tutti di fatto, che il tribunale ha esaminato e che non sono riproponibili in questa sede, sia perché quel vizio non è prospettabile in sede di ricorso straordinario ex art. 111 cost., tranne che non si traduca in carenza assoluta di motivazione ovvero in motivazione meramente apparente, sia perché attengono a fasi della liquidazione sulle quali non è possibile ritornare, una volta intervenuto il giudicato, come testè

4



si è rilevato.

Fondato è, invece, il ricorso incidentale della soc.. Iniziative Turistico Alberghiere, laddove lamenta che il decreto impugnato abbia mancato di provvedere sulla sua richiesta di condanna della reclamante al pagamento delle spese processuali.

Il tribunale, infatti, pur dando atto della costituzione della società predetta, oltrechè del commissario e del liquidatore del concordato preventivo, ha liquidato le spese solo in favore della procedura concorsuale, omettendo di disporre con riferimento all'altra
parte del processo.

Quanto alla memoria depositata dal fallimento Sia, in termini oppositivi al ricorso principale, tanto da appalesarsi atto di adesione alle difese del concordato, la sua inammissibilità deriva dalla circostanza che, non potendosi prospettare che come intervento, non può avere ingresso in questo giudizio.

M



La espressione non è infatti né offensiva né sconveniente e si iscrive nella ordinaria dialettica processuale, risultando in linea con la doglianza che ha investito la qualità del risultato economico raggiunto dalla esecuzione del concordato.

P.Q.M.

La Corte riunisce I ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale; accoglie l'incidentale; cassa il provvedimento impugnato e rinvia anche per le spese di cassazione al Tribunale di Roma, altra sezione; dichiara inammissibile l'intervento del fallimento Sia.

Roma 8.6.2005

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Donato Plenteda

Ugo Vitrone

CORTE HAMPESAN DI GARRAZIONE

Depositato A - none

II CANCELLIERS